

Il CONSIGLIO DI PRESIDENZA delibera all'unanimità l'ammissione del nuovo associato.

Le decisioni del CONSIGLIO DI PRESIDENZA sono inappellabili.

Anche successivamente all'ammissione ed iscrizione di un nuovo associato, il CONSIGLIO DI PRESIDENZA sempre per unanime ed insindacabile decisione, può radiare il SOCIO ORDINARIO qualora emergano le circostanze di cui al successivo art. 7 o si riscontrino ripetute mancanze relative ai doveri degli associati come riportato negli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente Statuto.

Al SOCIO ORDINARIO viene consegnata una tessera valida per tutto l'anno in corso ed un distintivo del "MOTOCLUB - CAVALIERI DELLA STRADA".

Art. 7 - Il socio si rende indegno di appartenere al "MOTOCLUB - CAVALIERI DELLA STRADA" qualora:

a) commetta azioni ritenute disonorevoli per l'attività del Motoclub, ovvero con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del Motoclub;

b) non mantenga una condotta moralmente accettabile, sia come cittadino sia come associato;

c) nuoccia o tenti di nuocere coscientemente al decoro, allo sviluppo, al buon andamento ed all'interesse del Motoclub;

d) danneggi moralmente e materialmente altri associati;

e) formuli accuse contro l'attività sociale ovvero contro altri associati, a meno di fornire adeguata documentazione.

Avverso l'esclusione deliberata dal CONSIGLIO DI PRESIDENZA è ammesso ricorso al COLLEGIO DEI PROBIVIRI. Il SOCIO ORDINARIO può in ogni tempo recedere dal Motoclub con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al CONSIGLIO DI PRESIDENZA entro il 31 agosto.

L'associato dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

DOVERI DEI SOCI

Art. 8 - Ogni associato deve possedere un motociclo od uno scooter di qualsiasi marca o tipo.

Egli deve avere uno spirito di solidarietà e di assistenza verso tutti i motociclisti, associati e non.

Art. 9 - Ogni associato è tenuto al rispetto delle regole del Codice della Strada.

Art. 10 - L'associato che entro il 31 gennaio non rinnovi la tessera associativa, previo il pagamento della quota sociale, è considerato dimissionario a tutti gli effetti e non può partecipare alle attività del Motoclub.

La domanda di riammissione deve seguire la procedura prevista dall'art. 6 del presente Statuto.

Art. 11 - L'associato che cessa di far parte del "MOTOCLUB - CAVALIERI DELLA STRADA" ha l'obbligo di restituire la tessera.

Art. 12 - Con la presentazione della domanda di ammissione al Motoclub, il richiedente obbliga ad accettare incondizionatamente il presente Statuto, le norme aggiuntive e quanto altro deciso insindacabilmente dal CONSIGLIO DI PRESIDENZA.

Art. 13 - L'associato deve partecipare nel modo migliore alle attività del Motoclub, tutelandone altresì gli interessi materiali e sociali. In particolar modo è tenuto a

partecipare alle ASSEMBLEE ORDINARIA e STRAORDINARIA.

Art. 14 - L'associato può portare occasionalmente ospiti partecipanti alle attività del Motoclub qualora questi siano "passeggeri" del mezzo dell'associato stesso ovvero previo accordo con il CONSIGLIO DI PRESIDENZA.

ORGANI DEL "MOTOCLUB - CAVALIERI DELLA STRADA"

Art. 15 - Gli organi del "MOTOCLUB - CAVALIERI DELLA STRADA" sono:

- a) il CONSIGLIO DI PRESIDENZA;
- b) l'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- c) il COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
- d) il REVISORE DEI CONTI.

Art. 16 - Il CONSIGLIO DI PRESIDENZA è formato dai SOCI FONDATORI ed è l'organo sovrano.

Le sue delibere sono obbligatorie per tutti gli associati.

Art. 17 - L'ASSEMBLEA è ORDINARIA ovvero STRAORDINARIA.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA può essere convocata, anche mediante comunicazione verbale, in qualsiasi momento dal CONSIGLIO DI PRESIDENZA o su richiesta motivata di almeno metà degli associati.

Il CONSIGLIO DI PRESIDENZA può inoltre convocare, anche mediante comunicazione verbale, l'ASSEMBLEA DEI SOCI in sede ORDINARIA. ogni qual volta lo ritenga opportuno ovvero quando almeno 1/4 degli associati lo richieda.

Art. 18 - Hanno diritto di intervento in ASSEMBLEA tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale.

L'associato assente può farsi rappresentare in ASSEMBLEA soltanto da un altro associato.

Non è ammessa la rappresentanza in ASSEMBLEA tramite un soggetto non associato.

Ciascun associato non può rappresentare più di un associato in ASSEMBLEA non essendo ammessa più di una delega.

Art. 19 - Il CONSIGLIO DI PRESIDENZA convoca l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio.

Art. 20 - Il CONSIGLIO DI PRESIDENZA:

- a) esamina le domande di ammissione;
- b) decide l'espulsione degli associati qualora emergano le circostanze di cui all'art. 7 o si riscontrino ripetute mancanze relative ai doveri dei soci di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 1/2) 14 del presente Statuto;
- c) compila il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) cura gli affari di ordine amministrativo;
- e) approva le proposte ed i programmi discussi dall'ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA;
- f) promuove ed organizza le attività del Motoclub;
- g) nomina il COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
- h) nomina il REVISORE DEI CONTI;
- i) stabilisce la misura del contributo annuale;
- j) decide lo scioglimento dell'associazione.

Art. 21 - Il CONSIGLIO DI PRESIDENZA si riunisce ogni qual volta lo ritiene opportuno o

ve ne sia necessità, su richiesta anche di un solo SOCIO FONDATORE.

Art. 22 - Il CONSIGLIO DI PRESIDENZA ed i SOCI FONDATORI non sono responsabili dei danni riportati o causati dagli stessi associati o da altri durante l'attività del Motoclub.

Art. 23 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA è presieduta dal CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Le riunioni dell'ASSEMBLEA ORDINARIA ovvero STRAORDINARIA sono valide in prima convocazione qualunque sia il numero di associati presenti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti.

Art. 24 - Il CONSIGLIO DI PRESIDENZA nomina al suo interno un Presidente che resta in carica 6 mesi.

Le riunioni del CONSIGLIO DI PRESIDENZA sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni si intendono deliberate quando ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del CONSIGLIO PRESIDENZA.

Le decisioni del CONSIGLIO DI PRESIDENZA vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente.

REVISORE DEI CONTI

Art. 25 - Il CONSIGLIO DI PRESIDENZA nomina ogni tre anni il REVISORE DEI CONTI che potrà essere anche una società.

Il REVISORE DEI CONTI cura la redazione del bilancio annuale effettuando le opportune verifiche, e ne riferisce all'ASSEMBLEA STRAORDINARIA durante l'approvazione del bilancio annuale stesso.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26 - Il CONSIGLIO DI PRESIDENZA nomina il COLLEGIO DEI PROBIVIRI formato da tre membri.

Tutte le eventuali controversie fra i soci relative al rapporto associativo e tra i soci e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute al COLLEGIO DEI PROBIVIRI, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure.
E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

SCIOGLIMENTO

Art. 27 - Lo scioglimento del Motoclub è deliberato dal CONSIGLIO DI PRESIDENZA, il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 - Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.
Il 1° esercizio sociale ha termine il 31 dicembre 2002.

Art. 29 - Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

FINE